SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le modalita' in esso stabilite, l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e' soppresso e posto in liquidazione e i suoi organi statutari sono sciolti. Con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati un commissario liquidatore ed un collegio sindacale composto da tre membri, a cui sono attribuiti i poteri previsti dal codice civile. Con lo stesso decreto sono determinati i rispettivi compensi, che fanno carico alla gestione liquidatoria.

Versione in vigore dal 18 luglio 1992, non più in vigore dal 17 settembre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Estremi	Decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/soppressione-dell-ente-partecipazioni-e-finanziamento-industria/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it